

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2020
585/2020/R/COM

DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ACCREDITAMENTO DEI GESTORI IDRICI AL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1139^a riunione del 22 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”;
- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- il Regolamento UE/2016/679, General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito: Regolamento GDPR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito: il Codice);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” e, in particolare, l’articolo 60;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l’articolo 10, commi 14 e 15 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’articolo 21 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);

- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: DL 124/19);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2008 GOP 35/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/2010 (di seguito: deliberazione: ARG/com 201/2010) e i relativi Allegati;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com (di seguito: deliberazione 79/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, recante “Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati”;
- la deliberazione dell’Autorità 14 gennaio 2020, 3/2020/R/IDR, recante “Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l’articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”;
- la deliberazione 28 gennaio 2020, 14/2020/R/com, recante “Avvio di procedimento per l’attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157” (di seguito: deliberazione 14/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com (di seguito: deliberazione 455/2020/R/com);
- il documento per la consultazione 9 giugno 2020, 204/2020/R/com (di seguito: documento per la consultazione 204/2020/R/com).

CONSIDERATO CHE

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico, ciò anche con poteri di regolazione delle modalità di erogazione dei servizi e di conseguente conformazione delle corrispondenti condizioni generali di contratto (articolo 2, comma 12, lettera *h*), e comma 37);
- il decreto-legge 201/11, trasferendo all’Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previsti dal decreto-legge 70/11 per l’Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
- l’articolo 1bis del decreto-legge 105/10 istituisce, presso l’Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico), un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e di riconsegna, e che le direttive per lo sviluppo del SII e per la gestione dei flussi informativi fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati siano stabilite dall’Autorità;
- nell’esercizio dei suoi poteri di regolazione, l’Autorità, ai sensi del medesimo decreto-legge 195/10 definisce i criteri generali per il funzionamento del SII nonché specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili (che siano rispettosi delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali);
- pertanto, per quel che qui rileva, l’Autorità definisce, in primo luogo, le singole prestazioni che l’Acquirente Unico eroga per l’efficiente svolgimento dei mercati dell’energia (i c.d. Processi), consistenti in flussi informativi in cui si realizzano le interazioni tra gli operatori dei settori, funzionali all’esecuzione dei diversi rapporti contrattuali in cui si articolano i relativi servizi (di rete e di vendita tali flussi, che in precedenza avvenivano tra le controparti del singolo rapporto secondo modalità concordate o stabilite dall’esercente, ora devono avvenire unicamente attraverso l’infrastruttura del SII di proprietà di Acquirente Unico); in secondo luogo, l’Autorità, fissando i criteri generali di funzionamento del SII, delinea le i diversi ruoli dei soggetti coinvolti, nonché le attività necessarie allo sviluppo, manutenzione, aggiornamento, utilizzo e accesso del SII, relative quindi al singolo rapporto che il gestore di quest’ultimo intrattiene con i relativi utenti (ossia i soggetti che, a vario titolo, necessitano di utilizzare il SII per le interazioni di mercato definite dalla regolazione dell’Autorità);
- a quest’ultimo riguardo con la deliberazione 201/2010, l’Autorità ha approvato i criteri generali di funzionamento e di gestione del SII;
- in particolare, prevedendo, all’articolo 2, comma 2.6 dell’Allegato A alla medesima deliberazione 201/2010, che il Gestore del SII predisponga e invii all’Autorità un regolamento che, sulla base dei criteri generali di cui al citato provvedimento, disciplini il funzionamento del SII, ivi inclusi i rapporti tra il SII e gli Utenti, le modalità di trattamento dei dati personali e sensibili e i requisiti e le condizioni di accesso al sistema stesso (di seguito: il regolamento di funzionamento del SII o regolamento);

- con la deliberazione 79/2012/R/com, l’Autorità, *inter alia*, ha approvato il suddetto regolamento, ai sensi del quale ciascun soggetto che intende interagire mediante il SII assuma la qualifica di Utente, previo accreditamento al Sistema; la medesima deliberazione ha altresì individuato i soggetti obbligati all’accreditamento nella fase iniziale di avvio del SII;
- in particolare, le categorie di Utenti sono definite dall’Autorità, che stabilisce altresì l’obbligatorietà o la facoltà dell’adesione al SII e il Gestore del SII, nell’ambito del regolamento di funzionamento del SII, stabilisce la procedura di qualificazione degli Utenti in base ai Processi di relativo interesse;
- con la deliberazione 455/2020/R/com, l’Autorità ha approvato il regolamento di funzionamento del SII aggiornato, pubblicato sul sito internet di Acquirente Unico.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione GOP 35/08 l’Autorità ha istituito un’Anagrafica completa e costantemente aggiornata degli operatori dei settori dell’energia elettrica e del gas, definendo altresì il protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti a cui gli operatori si devono conformare;
- successivamente, al fine dell’esercizio dei poteri e dei compiti regolatori relativamente al servizio idrico integrato, con la deliberazione 347/2012/R/idr l’Autorità ha esteso anche ai gestori del servizio idrico integrato gli obblighi di anagrafica istituiti con la richiamata deliberazione GOP 35/08.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 14/2020/R/com, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali nazionali dal decreto-legge 124/19;
- in particolare, con il documento per la consultazione 204/2020/R/com l’Autorità ha delineato i propri orientamenti in merito alle possibili modalità di funzionamento del sistema di riconoscimento automatico del bonus elettrico, gas e idrico – previsto dal decreto-legge 124/19 a partire dal 1 gennaio 2021 – con l’obiettivo di garantirne l’erogazione a tutti gli aventi diritto senza la necessità, per questi ultimi, di presentare apposita istanza di ammissione; sulla base di quanto previsto dal decreto-legge 124/19 l’automatismo opererà sulla base di flussi informativi scambiati mediante il SII tra INPS e Acquirente Unico, in qualità di gestore del SII;
- in generale, il documento per la consultazione 204/2020/R/com esamina il ruolo dei diversi soggetti istituzionali e degli operatori delle filiere interessate nel processo di riconoscimento automatico dei bonus, i flussi informativi conseguentemente necessari tra questi soggetti e, da ultimo, i processi attraverso i quali può realizzarsi l’attribuzione automatica delle agevolazioni ai nuclei familiari aventi titolo;
- senza entrare nella specificità della disciplina dei bonus sociali, per quel che qui rileva, deve ricordarsi che il bonus sociale per disagio economico opera come una compensazione tariffaria riconosciuta a un nucleo familiare in condizioni di disagio

economico uno dei cui componenti sia intestatario di una fornitura elettrica/gas/idrica attiva (o che usufruisca di una fornitura condominiale centralizzata di cui debba comunque farsi carico economicamente); fornitura che deve presentare le caratteristiche di ammissibilità previste dalla normativa e dalla regolazione vigente;

- inoltre, ai fini del riconoscimento automatico dei bonus, venendo meno l'istanza di accesso al bonus da parte del richiedente nella quale viene indicata la fornitura per la quale è richiesta l'agevolazione, in linea generale spetta all'Acquirente Unico, in quanto gestore del SII, riconoscere il nucleo avente diritto al bonus, sulla base delle informazioni trasmesse dall'INPS, e trasmettere agli operatori a vario titolo interessati le informazioni necessarie alla concreta erogazione del bonus medesimo;
- si tratta, quindi, di nuove competenze attribuite dalla legge ad Acquirente Unico che richiedono l'implementazione di nuovi Processi, che è compito dell'Autorità regolare;
- come evidenziato nel documento per la consultazione 204/2020/R/com, attualmente, il quadro di riferimento per l'individuazione delle forniture del servizio idrico integrato – e quindi per la liquidazione del relativo bonus sociale idrico riconosciuto su base automatica dal Gestore del SII – presenta maggiori criticità rispetto a quello relativo alle forniture individuali elettriche e di gas naturale. Infatti, i gestori del servizio idrico integrato non sono attualmente accreditati al SII e il SII non dispone di alcuna informazione in relazione alle forniture e alle utenze idriche. Pertanto, non è possibile per il Gestore del SII collegare i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare agevolabile ad una fornitura idrica, né ad un gestore del servizio;
- come delineato nel predetto documento per la consultazione 204/2020/R/com, al fine di superare le predette problematiche, l'Autorità ha rappresentato l'intenzione di integrare nell'ambito del SII le informazioni relative all'Anagrafica Territoriale del Servizio Idrico Integrato (ATID), che contiene informazioni costantemente aggiornate in merito al Comune/ai Comuni serviti dai diversi gestori con riferimento ai comparti di Acquedotto-Distribuzione, Fognatura nera e mista e Depurazione;
- tale collegamento consentirebbe, dunque, al Gestore del SII di individuare il gestore del servizio idrico che serve il territorio comunale in cui ha sede la casa di abitazione del nucleo familiare agevolabile;
- con riferimento al processo di ricerca della fornitura individuale idrica cui liquidare l'agevolazione, l'Autorità ha prospettato diverse opzioni regolatorie, tra cui quella di prevedere che, nell'attuale modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (nel seguito: DSU), possa essere integrata l'informazione relativa al codice di fornitura idrica in relazione alla quale il dichiarante vorrebbe che l'agevolazione sia applicata;
- tale opzione, condivisa nell'ambito delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 204/2020/R/com, tuttavia, non è attuabile compatibilmente con le tempistiche previste dal decreto-legge 124/19 per l'attuazione del sistema di

riconoscimento automatico dei bonus sociali, in ragione dell'*iter* per l'aggiornamento del modello di DSU;

- un'ulteriore opzione prospettata nel documento per la consultazione 204/2020/R/com, invece, prevede che il Gestore del SII, una volta individuato, tramite l'ATID, il gestore territorialmente competente, trasmetta a quest'ultimo i codici fiscali e l'indirizzo di abitazione del nucleo agevolabile, cosicché il gestore possa ricercare la fornitura cui liquidare l'agevolazione in esito positivo alle verifiche di ammissibilità di competenza del gestore medesimo;
- a tal fine, risulta necessario implementare un apposito Processo che consenta ai soggetti che gestiscono il servizio idrico integrato ovvero il singolo servizio di distribuzione di acqua destinata al consumo umano in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che lo gestiscono in economia, di interfacciarsi con il SII per prelevare da esso, con modalità e tempistiche da definire, le informazioni necessarie per le attività di liquidazione che la regolazione dell'Autorità pone loro in capo;
- inoltre, una tale interazione tra Acquirente Unico e i gestori del servizio idrico integrato, richiede che questi ultimi trasmettano al SII un flusso informativo di ritorno contenente gli esiti delle attività svolte per la liquidazione del bonus.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento all'interazione tra Acquirente Unico e i gestori del servizio idrico integrato mediante il SII, illustrata nell'ambito del documento per la consultazione 204/2020/R/com, sono pervenute le osservazioni da parte dei soggetti interessati, in particolare con riferimento all'obbligo per i gestori del servizio idrico integrato di accreditarsi al SII;
- nelle osservazioni pervenute, è stata largamente condivisa l'opportunità di prevedere un tale accreditamento al SII al fine di semplificare e rendere maggiormente efficiente la gestione del processo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico;
- in particolare, l'accreditamento al SII è stato ritenuto imprescindibile nella misura in cui determinerebbe un alleggerimento degli oneri operativi riscontrabili in capo agli operatori per la gestione e l'erogazione del bonus;
- parallelamente, è emersa anche l'esigenza di mantenere, nella definizione dei flussi informativi da implementare nel SII, i contenuti dei flussi informativi attualmente scambiati tra i gestori dei servizi idrici e SGate e di definire, anche attraverso un confronto con il Gestore del SII, un percorso di implementazione delle procedure funzionali ad una gestione più semplice ed efficace del bonus sociale idrico.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno che le interazioni tra Acquirente Unico e gestori dei servizi idrici integrati ovvero che svolgono il singolo servizio di distribuzione di acqua destinata

al consumo umano in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che lo gestiscono in economia, funzionali alla liquidazione del bonus idrico, avvengano mediante il SII, con l'utilizzo di strumenti di comunicazione evoluti resi disponibili dal Gestore del SII al fine di rendere più semplice ed efficiente la gestione del processo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico;

- sia necessario a tal fine obbligare i gestori del servizio idrico integrato ovvero del singolo servizio di distribuzione di acqua destinata al consumo umano in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che lo gestiscono in economia, iscritti nell'Anagrafica Operatori dell'Autorità e presenti nell'Anagrafica Territoriale del Servizio Idrico Integrato (ATID), di accreditarsi al SII secondo le regole e le modalità operative previste dal regolamento di funzionamento del SII;
- al fine di assicurare la massima tempestività dell'operatività del nuovo sistema di riconoscimento del bonus sociale idrico su base automatica, sia necessario che il predetto accreditamento avvenga quanto prima; a tal fine, sia quindi necessario, da un lato, consentire ai gestori del servizio idrico integrato di inoltrare le richieste di accreditamento al Gestore del SII a decorrere dall'1 gennaio 2021; dall'altro lato, prevedere che i gestori del servizio idrico integrato iscritti all'Anagrafica Territoriale del Servizio Idrico Integrato alla data del 31 dicembre 2020, completino la procedura di accreditamento al Gestore del SII entro il 30 aprile 2021;
- sia infine opportuno prevedere, al fine di accertare il rispetto degli adempimenti di cui sopra, che il Gestore del SII invii periodicamente all'Autorità la reportistica del SII di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera e), punto ii., dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni per l'accredimento degli utenti del SII in qualità di gestori idrici

- 1.1. I soggetti che gestiscono il servizio idrico integrato ovvero il singolo servizio di distribuzione di acqua destinata al consumo umano in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che lo gestiscono in economia, iscritti nell'Anagrafica Operatori dell'Autorità e presenti nell'ATID, sono tenuti ad accreditarsi al SII secondo le modalità stabilite nel Regolamento di funzionamento del medesimo, a decorrere dall'1 gennaio 2021.
- 1.2. L'accredimento al SII, per i soggetti di cui al precedente punto 1.1., iscritti all'ATID alla data del 31 dicembre 2020, è ultimato entro il 30 aprile 2021.
- 1.3. Il Gestore del SII trasmette periodicamente all'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, lettera e), punto ii., dell'Allegato A alla delibera ARG/com 201/10, la

reportistica in merito al rispetto degli adempimenti relativi al processo di accreditamento da parte dei gestori idrici.

Articolo 2
Disposizioni transitorie e finali

- 2.1 La presente deliberazione è trasmessa all'Acquirente Unico S.p.A. e all'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA).
- 2.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini